Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 00

Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

e-mail: dipartimentoIV@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 1028
del 13/03/2015

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
dott. Alessandro Iacucci

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita'
in data 16/03/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1028 del 16/03/2015

Oggetto: Sentenza TAR Lazio n°. 10949/2014-01611/2014 per la riforma del punto 1 di cui alla D. D. R. U. 6593 del 20/11/2013 rilasciata a favore della Soc. BASF S. p. A. con sede legale in Via Marconato, 8 - 20031 Cesano Maderno (MI) e stabilimento in Via di Salone, 245 - 00131 Roma.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Maria ZAGARI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento dott. Alessandro Iacucci;

Premesso che

con D.D. RU 10374/2011 del 30/12/2011, alla BASF ITALIA S.p.A. è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività IPPC:

- codice 4.2.d – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali sali, cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- codice 2.5.a – impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- codice 4.1.g – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come composti organometallici;

già rilasciata con Autorizzazione provvisoria adottata con D.D. R.U. 8353 del 04/12/2009;

con D.D. R.U. 5508 del 7/8/2012 il provvedimento di AIA di cui alla D.D. R.U. 10374/2011 è stato oggetto di aggiornamento;

con D.D. R.U. 1224 del 06/03/2013 è stata adottata una modifica non sostanziale della D.D. R.U. 10374/2011 come modificata dalla D.D. R.U. 5508/12;

con D.D. R.U. 6593 del 20/11/2013 è stata assentita una modifica non sostanziale della Autorizzazione D.D. R.U. 10374/2011 del 30/12/2011 come modificata attraverso le Determinazioni Dirigenziali R.U. 5508/12 e R.U. 1224/13

Visto:

- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies;
- l'art. 1 comma 16 della Legge aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

Preso atto:

- della D.D. R.U. 10374/2011 del 30/12/2011 con la quale è stata rinnovata alla BASF ITALIA S.p.A. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività IPPC e variati l'Allegato Tecnico e il Piano di Monitoraggio;
- della D.D. R.U. 6593 del 20/11/2013 che è stata impugnata davanti al TAR Lazio attraverso Ricorso presentato dal Comitato Case Rosse di cui al numero di Registro Generale 1611/2014. In merito al suddetto ricorso, il TAR Lazio nella sentenza n. 10949/2014 ha ritenuto lo stesso fondato << omissis…"quanto meno" in relazione al punto 1 dell'atto impugnato, relativo all'incremento di quantità autorizzata per il trattamento di catalizzatori esausti da 240 a 450 tonnellate/anno, con rifiuti da trattare incrementati di 500 tonnellate/anno, per eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione nei termini di seguito esposti

… omissis>>, pronunciandosi definitivamente sul ricorso n. 1611/2014 deliberando quanto di seguito: << omissis…risulta pertanto necessario, in riferimento al predetto punto 1 della Determina n. 6593 del 20 novembre 2013, una rinnovata fase istruttoria, definita con atto corredato da motivazione esaustiva, sui profili critici summenzionati…omissis>>, ordinando l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa;

- che la BASF, con nota prot. 14/EHS/025 del 17/03/2014 (acquisita al protocollo del Servizio 4 del Dip.IV al prot. N. 39979/4 del 21/03/2014), ha tenuto a precisare che i maggiori quantitativi autorizzati con la D.D. R.U. 6593 del 20/11/2013 potevano essere trattati solo dopo aver installato un nuovo forno in sostituzione del forno esistente Flakt2, il quale avrebbe permesso di procedere al trattamento massivo dei catalizzatori liquidi ed alla relativa acquisizione dei clienti aventi tipologie di materiali da dover sottoporre a recupero, e che l'installazione di questo nuovo forno sarebbe stata funzionale al trattamento dei maggiori quantitativi di rifiuti liquidi autorizzati con D.D. R.U. 6593/2013;
- che al momento non risultano pervenute all'ufficio comunicazioni afferenti all'installazione del suddetto nuovo forno utile e necessario per il trattamento dei maggiori quantitativi di rifiuti liquidi autorizzati con la sopra richiamata DD RU 6593/2013;

rilevato che:

- occorre dare seguito a quanto ordinato dal TAR, procedendo ad aggiornare l'Autorizzazione impugnata (D.D. R.U. 6593/2013), revocando dalla stessa tutte le parti in cui si fa riferimento all'incremento dei quantitativi dei rifiuti da sottoporre a trattamento mediante ossidazione termica e successiva attività idrometallurgica al fine di ottenere metalli in forma zero-valente, indicate nella Determinazione stessa come punto 1 delle premesse e quindi nella parte del determinato laddove si fa riferimento all'Autorizzazione alle modifiche non sostanziali per la parte strettamente legata all'aumento dei quantitativi di rifiuti trattabili;
- occorre altresì di conseguenza revocare dalla stessa D.D. R.U. 6593/2013 la parte in cui si assente alla sostituzione dell'esistente forno Flakt 2 con altro forno (punto 5 delle premesse) in quanto allo stato, non sussistendo più l'autorizzazione all'incremento dei quantitativi di rifiuti liquidi, viene meno anche la necessità da parte della società di installare un nuovo forno che in ogni caso dovrà essere oggetto di valutazione nella rinnovata fase istruttoria;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di modificare la D.D. RU 6593 DEL 20/11/2013 revocando dalla stessa tutto ciò che è riferito a:

- punto 1 delle premesse che inerisce l'incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili presso lo stabilimento di Via di Salone e tutto ciò ad esso connesso;
- punto 5 delle premesse che tratta della sostituzione dell'esistente forno Flakt 2 con altro forno idoneo al trattamento di rifiuti liquidi;

2. di riservare, a separati provvedimenti, l'esecuzione della sentenza del TAR per le residuali parti oggetto del Giudizio.

In relazione a quanto sopra, la società è tenuta al rispetto delle disposizioni e prescrizioni richiamate nella autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale R.U. n. 10347/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Dispone

- la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Roma Capitale, all'ARPA Lazio - Sezione provinciale di Roma, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, alla Regione Lazio Area Rifiuti, alla ASL RM/B, all'Autorità di Bacino Fiume Tevere, all'A.R.D.I.S.;
- di individuare il Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Il presente atto è parte integrante della D.D. R.U. 10374/2011 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorno dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria ZAGARI